

Citta' metropolitana di Torino

Comune di Caselette. Conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa, in assenza di valido titolo, e contestuale sdemanializzazione finalizzata all'alienazione del terreno gravato da uso civico identificato al C.T. con Foglio 3 Mappale 298 in favore degli attuali occupanti, ai sensi art. 4 comma 1 lettere a) e c) L.R. n. 29/2009 e s.m.i.. Autorizzazione. (Prat. U.C. 189/25).

Documento allegato

ATTO N. DD 1444

DEL 27/03/2026

Rep. di struttura DD-RA2 N. 25

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: Comune di Caselette (TO). Conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa, in assenza di valido titolo, e contestuale sdemanializzazione finalizzata all'alienazione del terreno gravato da uso civico identificato al C.T. con Foglio 3 Mappale 298 in favore degli attuali occupanti, ai sensi art. 4 comma 1 lettere a) e c) L.R. n. 29/2009 e s.m.i.. Autorizzazione. (Prat. U.C. 189/25).

Visti:

- l'istanza prot. n. 2356 del 01/04/2025 del Responsabile Area Tecnica del Comune di Caselette (TO), PEC prot. CmTo n. 55833, di reintegra nel possesso con tentativo di conciliazione stragiudiziale relativa all'immobile sito in Caselette, distinto in Catasto Terreni al Foglio 3 Mappale 298;
- il Decreto del Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici del 12/03/1934, con il quale sono state individuate le aree gravate dagli usi civici del Comune di Caselette ed assegnate alla Categoria A) ai sensi dell'art. 11 della L. 1766/1927;

Rilevato che tra le terre civiche del citato Decreto Commissariale è presente il Mappale 117 del Foglio 3, pascolo, della superficie complessiva di ettari 4 are 15 e ca 18 ed identificato nell'elenco al numero d'ordine 13;

Evidenziato che a livello storico catastale:

- l'originario Mappale 117 del Foglio 3 del Comune di Caselette (TO) è stato oggetto di atti di aggiornamento catastali, tra i quali Tipi di Frazionamento o Mappali e aggiornamenti cartografici vari, tali da modificarne consistenza e identificativo catastale;
- per effetto di quanto sopra è stato originato al C.T. l'attuale Mappale 298 di mq. 1.375 (pascolo), derivato dall'ex 117/parte, del Foglio 3;

Tenuto conto che:

- l'istanza di conciliazione e alienazione presentata dal Comune di Caselette (TO) in data 21/06/2022, con prot. metropolitano n. 82542, relativa ai medesimi Terreni è stata archiviata a seguito del mancato riscontro alle richieste di integrazioni e solleciti avanzati da questa Direzione;
- l'Ufficio Usi Civici della CmTo ha avviato il nuovo iter istruttorio nel mese di aprile 2025 e concluso lo stesso a marzo 2026, per l'intervenuta necessità di richiedere documentazione integrativa con PEC CmTo n. 85147 del 21/05/2025, n. 7860 del 16/01/2026 e n. 26740 del 18/02/2026;
- il Comune di Caselette (TO) ha trasmesso la documentazione richiesta tramite PEC protocollo metropolitano n. 196920 del 10/11/2025, prot. n. 219510 del 29/12/2025, prot. n. 15888 del 30/01/2026 e prot. n. 32573 del 27/02/2026;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento istruttorio a seguito dell'integrazione documentale da parte del Comune di Caselette (TO) del 27/02/2026, con la trasmissione dei documenti aggiornati a corredo dell'istanza di conciliazione stragiudiziale finalizzata all'alienazione del terreno sito nel Comune di Caselette (TO) e distinto in C.T. Foglio 3 Mappale 298 di mq. 1.375;

Riscontrata la completezza della documentazione, ai sensi del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27/06/2016, si è potuto procedere alla definizione della Scheda e relazione istruttoria della pratica U.C. 189/25, conservata agli atti;

Acquisita ed esaminata la documentazione tecnica, pervenuta unitamente all'istanza sopra richiamata e, in particolare, la Relazione e Perizia di stima datata 27/03/2025, successivamente aggiornata alla data del 29/10/2025;

Considerato che la Scheda e Relazione d'Istruttoria della pratica U.C. 189/25 dettagliano specificatamente tutti i documenti prodotti dal Comune di Caselette, tra i quali: le Deliberazioni Comunali intervenute in materia di usi civici, datate 2013 e 2025, unitamente a varia documentazione cartografica e fotografica, copie degli atti intervenuti, quali rogiti e verbale di registrazione testamentaria, visure catastali, nonché i documenti integrativi di cui ai protocolli n. 196920 del 10/11/2025, n. 219510 del 29/12/2025, n. 15888 del 30/01/2026 e n. 32573 del 27/02/2026;

Preso atto:

- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06/05/2013, con la quale il Comune di Caselette (TO) ha avviato il procedimento di reintegrazione nel possesso di terreni comunali gravati da uso civico alienati siti in territorio del Comune di Caselette;
- delle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 29 del 27/03/2025 e n. 84 del 30/10/2025, attraverso le quali il Comune di Caselette (TO) ha approvato la Perizia di stima redatta e la sua revisione aggiornata dal tecnico comunale Responsabile dell'Area Tecnica, e il verbale conciliatorio sottoscritto dalla proprietà;

Tenuto conto che la perdita del possesso comunale dell'area gravata dall'uso civico decorre a far data dall'anno 1945, coincidente con il primo rogito di compravendita intervenuto;

Richiamati i contenuti del Verbale di conciliazione stragiudiziale sottoscritto dalle parti in data 23/02/2026, quale aggiornamento dei precedenti datati 27/03/2025 e 06/11/2025, più esattamente laddove si è data evidenza della richiesta avanzata in data 09/04/2013, prot. comunale n. 2027, dal possessore comproprietario *omissis*, in rappresentanza dell'intera proprietà, finalizzata ad effettuare un esperimento di conciliazione con il Comune di Caselette (TO);

Preso atto, attraverso la precitata Relazione Peritale, che:

- la destinazione prevista dal P.R.G.C. e dal C.D.U. comunale del 25/03/2025, del Foglio 3 Mappale 298 è "zona normativa agricola – ZN_A" (egualmente denominata nelle N.T.A.);
- per la valutazione del Mappale è stato attribuito un valore di riferimento pari ad € 13.750,00= [tredicimilasettecentocinquanta/00];
- l'importo conciliatorio dovuto per l'illegittima occupazione pregressa del Mappale è quantificato in € 22.025,00= [ventiduemilaventicinque/00];
- a seguito dell'applicazione dell'abbattimento economico-parametrico comunale del 90% per gli anni antecedenti al 1950 per un importo di € 137,50= e dell'80% per gli anni seguenti sulla cifra sopra riportata per € 4.125,00=, l'importo per l'indennizzo da occupazione pregressa ammonta ad € 4.262,50=

[quattromilacentoventicinque/50];

- il ristoro economico da corrispondere per la cessione del bene agli occupanti dell'area sita in Caselette (TO) è determinato in € 13.670,65= [tredicimilaseicentosestanta/65], già detratta la somma versata all'acquisto con rivalutazione all'attualità;
- il precitato importo cessorio, per effetto dell'applicazione del coefficiente di abbattimento economico comunale del 65%, è quantificato in € 4.784,84= [quattromilasettecentottantaquattro/84];
- l'importo economico complessivo della conciliazione è quantificato quindi, in modo univoco, nella somma complessiva di € 9.047,34= [novemilaquarantasette/34];

Dato atto che l'importo conciliatorio riportato nel precitato "Verbale di conciliazione stragiudiziale" corrisponde alla somma complessiva periziata pari ad € 9.047,34= [novemilaquarantasette/34];

Verificato che per la conciliazione in argomento trova applicazione:

- il disposto del punto 6) della D.G.R. n. 17-7645 del 05/10/2018, che stabilisce l'abbattimento economico dell'80%, sull'indennizzo dovuto per l'occupazione pregressa;
- ai sensi del comma 4 art. 10 della L.R. 29/2009, l'aumento dell'abbattimento economico al 90%, sull'indennizzo dovuto di cui al precedente punto, per i periodi di occupazione antecedenti al 1950;
- il disposto del punto 7) della precitata D.G.R. del 2018, secondo cui per il calcolo dell'occupazione pregressa è da applicarsi un tasso di interesse pari al 2% per il periodo in cui il terreno sito nel Comune di Caselette (TO), classificato "montagna" ai sensi della D.C.R. n. 826-6658 del 1988, ha mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale;
- ai sensi del punto 12) della D.G.R. n. 17-7645/2018, il coefficiente parametrico di abbattimento del 65% sul corrispettivo dovuto per la cessione del bene, seppur in presenza di titolo non valido;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 27/03/2025 del Comune di Caselette (TO) di approvazione della Relazione e Perizia di Stima redatta dal Tecnico incaricato in ottemperanza alle D.G.R. n. 17-7645/2018 e s.m.i. e la successiva D.G.C. n. 84 del 30/10/2025, di riapprovazione della stessa nell'ultima versione integrata, per un importo conciliatorio come in essa stabilito in € 9.047,34= [novemilaquarantasette/34] e dello schema di verbale conciliatorio, relativamente al terreno sito nel territorio comunale di Caselette, gravato da uso civico, censito al Catasto Terreni Foglio 3 Mappale 298;

Dato atto che gli importi periziati sono da considerarsi conformi agli indirizzi e ai criteri fissati dalla Deliberazione della Giunta Regionale in materia di Usi Civici n. 17-7645 del 05/10/2018 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno ribadire che, come risultante dalla Relazione e scheda istruttoria allegata agli atti con l'istanza presentata in data 01/04/2025, il Comune di Caselette (TO) intende conciliare con gli attuali possessori e occupanti *omissis* e *omissis*, l'illegittima occupazione pregressa dell'attuale Mappale 298 Foglio 3, e sdemanializzare l'area con contestuale alienazione in favore degli stessi;

Richiamata la documentazione, depositata agli atti, prodotta ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Regionale in materia di Usi Civici D.P.G.R. n. 8/R del 27/06/2016 e s.m.i., allegata all'istanza Comunale di cui sopra ed in particolare la documentazione tecnica, di cui al comma 2 lettere f) e g) dell'articolo 19 del Regolamento Regionale n. 8/R/2016: C.D.U. n. 4/2026 e attestazioni del Responsabile Area Tecnica del Comune di Caselette circa l'esclusione tra i beni soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (art. 136), e l'esclusione tra i beni soggetti al vincolo forestale ai sensi del R.D. 30/12/1923, ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, nonché della L.R. 45/89, nonché tra territori soggetti a bonifica di cui al R.D. 13/02/1933 n. 215;

Tenuto conto che, in termini di competenza, per effetto del combinato disposto di cui al comma 2 dell'articolo 5 della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 [*riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge n. 56 del 7 aprile 2014*], al comma 1 lettere a) e c) dell'articolo 4 della Legge Regionale Piemonte n. 29/2009 [così come modificato dal comma 2 dell'articolo 33 della Legge Regionale Piemonte n. 4 del 05/04/2018] e agli articoli 18 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27/06/2016, la Città metropolitana di Torino è tenuta ad esprimere, nel caso di alienazione e conciliazione stragiudiziale, parere di competenza;

Dato atto che la presente Determinazione rientra nell'obiettivo operativo cod. 0103Ob40 - efficientare la gestione degli espropri e degli usi civici, riportato nel DUP anno 2026-2028 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanamente n. 53/2025 del 19/12/2025 e successivi aggiornamenti;

Rilevata l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che:

- a carico del Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento nei confronti dei possessori e occupanti non ricorrono le cause di divieto di cui all'art. 35-bis del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al sottoscritto, né cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 nei confronti degli stessi;
- i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto alla pratica in oggetto, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti;

Visti:

- la Legge 07/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90;
- l'articolo 1 comma 50 della Legge 07/04/2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05/06/2003 n. 131;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città metropolitana di Torino, approvato alla Conferenza Metropolitanamente in data 14/05/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;

Rilevato che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in applicazione delle vigenti norme in materia;

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge n. 1766 del 16/06/1927;
- il Regio Decreto n. 332 del 26/02/1928;

- il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;
- la Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/FOP del 04/03/1997;
- il Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12248/2004 del 06/04/2004;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 23/2015, comma 2 lettera b) articolo 5;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27/06/2016 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016, articolo 9;
- la Legge n. 168 del 20/11/2017;
- la Legge Regionale n. 4 del 05/04/2018, articolo 33;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7499 del 07/09/2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-7645 del 05/10/2018, pubblicata sul B.U.R. in data 25/10/2018;
- la Legge Regionale n. 15 del 09/07/2020, articoli 81 e 82;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, e l'art. 45 dello Statuto della Città metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015, attraverso i quali la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto della Città metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. Di autorizzare il Comune di Caselette (TO) ad effettuare la conciliazione stragiudiziale con gli occupanti *omissis* e *omissis* in qualità di proprietari dell'immobile sito in Caselette, per regolarizzare il possesso illegittimo a far data dall'anno 1945 dell'area gravata da uso civico di mq 1.375 complessivi, identificata con il terreno sito nel Comune di Caselette distinto al C.T. Foglio 3 Mappale 298, dietro versamento al Comune medesimo della somma di € 4.262,50= [quattromilacentocinquante/50];
2. Di autorizzare il Comune di Caselette (TO) a sdemanializzare l'area gravata da uso civico identificata al C.T. Foglio 3 Mappale 298, al fine di consentirne l'alienazione in favore dell'attuale ditta occupante senza valido titolo, come identificata al punto 1), dietro versamento al Comune di Caselette della somma di € 4.784,84= [quattromilasettecentottantaquattro/84], quale ristoro economico della popolazione usocivista locale del Comune di Caselette;
3. Di disporre che l'importo complessivo di € 9.047,34= [novemilaquarantasette/34], dovuto dagli attuali occupanti, come indicati al punto 1) della presente determinazione, venga versato al Comune di Caselette

(TO), entro sessanta [60] giorni dalla pubblicazione del presente atto e che lo stesso, se versato oltre il menzionato termine, venga maggiorato della rivalutazione monetaria nonché, dell'interesse legale in vigore a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;

4. Di disporre che la conciliazione in argomento è conseguente al rilascio, da parte dei soggetti proprietari individuati al punto 1) della formale rinuncia ad ogni futura controversia inerente alla procedura in argomento nei confronti della Città metropolitana di Torino e del Comune di Caselette (TO) per la restituzione di somme derivanti da eventuali abbattimenti del valore economico disposti successivamente alla conclusione del presente procedimento, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

5. Di disporre che il Comune di Caselette (TO) utilizzi la somma percepita in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 29/2009;

6. Di dare atto che la Città metropolitana di Torino si riserva, su richiesta delle Parti, la possibilità di adeguare il profilo economico della presente istanza nel caso di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

7. Di disporre, in applicazione del comma 2 dell'articolo 22 del vigente Regolamento Regionale in materia di usi civici, che copia autentica del *verbale di conciliazione*, debitamente perfezionato e rogato, venga trasmesso alla Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. beni e servizi della Città metropolitana di Torino entro trenta [30] giorni dalla sottoscrizione;

8. Di disporre altresì, in applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del D.P.G.R. n. 8/R del 27/06/2016 che, qualora non si raggiunga il perfezionamento della conciliazione stragiudiziale, il provvedimento di reintegrazione, esecutivo ai sensi di legge, venga trasmesso a questa Direzione della Città metropolitana di Torino entro trenta [30] giorni dall'esecutività;

9. Di dare atto che, ex comma 3 dell'articolo 44 del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27/06/2016 relativamente alla raccolta finalizzata all'aggiornamento dell'archivio storico regionale degli usi civici dei titoli autorizzatori rilasciati dalla Città metropolitana di Torino, copia integrale del presente provvedimento venga trasmessa dalla Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. beni e servizi al competente Ufficio Usi Civici Settore A1014C della Regione Piemonte;

10. Di disporre che la presente Determinazione sia pubblicata, ex articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio on line del Comune di Caselette (TO) nonché, ex articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

11. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

12. Di dare atto che avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il presente atto non assume rilevanza contabile per la Città metropolitana di Torino, trattandosi di provvedimento meramente autorizzatorio, ed è efficace dalla data della sua adozione indicata in calce.

Torino, 27/03/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli

